



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA GIOVANILE

* * *

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 13.02.2013

Art. 1 – FINALITA’

La Consulta Giovanile si propone la finalità di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani e di favorire reti di relazione tra organizzazioni giovanili, nel rispetto di quanto definito dalla Legge Regionale 5 dicembre 2011, n. 24.

La Consulta ispira la propria attività ai principi sanciti nella Carta europea sul tema della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003 e alle finalità del progetto europeo IPA Adriatic Youth Adrinet 1°ord./0032/0 (allegato 1 e 2).

Nello svolgimento della sua attività, la Consulta Giovanile ha diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti e rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

ART. 2 - FUNZIONI

La Consulta si impegna a:

- relazionarsi con l’Assessorato alle Politiche Giovanili nella definizione delle scelte in materia di politiche per i giovani promuovendo anche la trasversalità degli interventi fra i vari assessorati;
- favorire il raccordo tra i gruppi giovanili, l’Amministrazione Comunale e altre Istituzioni pubbliche e private;
- elaborare progetti e promuovere iniziative avvalendosi della collaborazione dei servizi comunali e di altre organizzazioni pubbliche e private, in particolare l’Università e l’ERSU di Urbino;
- facilitare lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le organizzazioni partecipanti alla Consulta;
- promuovere rapporti con associazioni o gruppi informali di Urbino e di altri territori;
- migliorare i processi di partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 comma 1 dello Statuto Comunale.
- riferire con cadenza annuale alla Commissione Politiche Giovanili - Sport, mediante apposita audizione, sulle attività svolte dalla Consulta.

ART. 3 – ORGANI

Sono organi della Consulta Giovanile:

- 1) il Presidente;
- 2) l’Assemblea.

Il Presidente viene eletto a maggioranza tra i soci dell’Assemblea nella sua prima seduta. La sua carica dura un anno ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e la rappresenta a tutti gli effetti. Il Presidente designa altresì il Segretario dell’Assemblea che cura la redazione dei verbali delle sedute.

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di organizzazioni giovanili formalmente costituite, dai rappresentanti delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, dai rappresentanti di Istituto della Scuole Secondarie di 2° grado di Urbino e di gruppi giovanili informali.

Le organizzazioni formalmente costituite, debbono avere la compagine sociale composta da almeno il 50% di giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni. Nel caso di organizzazioni formalmente costituite i rappresentanti dell’Assemblea debbono essere nominati dai Legali Rappresentanti delle rispettive organizzazioni.

I gruppi informali devono autocertificare mediante apposito modulo di essere costituiti da almeno 10 aderenti di età compresa tra i 15 e i 35 anni, indicando il nominativo del rappresentante prescelto nonché il settore di interesse e le finalità alla base dell’aggregazione. Il modulo è reperibile presso

l'Assessorato Politiche Giovanili e, ai fini dell'accreditamento, va compilato e riconsegnato al Presidente della Consulta ed in copia all'Assessorato stesso. Ogni organizzazione/gruppo informale può nominare un solo rappresentante.

L'Assemblea è validamente costituita, in 1° convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In 2° convocazione, da tenersi ad un intervallo di almeno mezz'ora dalla prima, è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.

L'Assemblea assume le sue decisioni a maggioranza dei presenti con diritto di voto. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia l'organismo rappresentato. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione.

Sono ammesse deleghe alla votazione solo in presenza di autorizzazione scritta e firmata da parte del componente dell'Assemblea impossibilitato a partecipare.

Qualora taluno dei componenti dell'Assemblea risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive, il Presidente provvederà a darne comunicazione all'Istituto o Associazione o Gruppo di appartenenza affinché provvedano alla sostituzione.

La composizione della Consulta viene aggiornata sulla base di eventuali nuove richieste pervenute all'Assessorato Politiche Giovanili da parte di soggetti aventi titolo.

Tutti i componenti della Consulta svolgono il loro compito gratuitamente.

ART. 4 – SEDUTA ISTITUTIVA

La prima riunione della Consulta, che farà seguito all'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, è convocata dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

ART. 5 - PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte alla votazione.

ART. 5 - RISORSE

La Consulta Giovanile, per il suo funzionamento e per quanto inerente ai suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione del personale comunale dell'Assessorato Politiche Giovanili e delle attrezzature tecniche e della logistica messe a disposizione dal Comune di Urbino.

ART. 6 - RAPPRESENTANZA

I membri della Consulta provvederanno ad eleggere, tra i loro componenti, dei delegati allo scopo di rappresentare, affiancando il presidente, la Consulta stessa in specifiche iniziative o progetti.

L'elezione avviene a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Per ciascun progetto o iniziativa si provvederà ad eleggere almeno un delegato.

Un delegato può venire incaricato di rappresentare la Consulta anche per più di un singolo progetto o iniziativa.

Al termine del progetto/iniziativa decade anche l'investitura del delegato.

ART. 7 – SEDE

La Consulta Giovanile ha sede operativa presso il Centro Culturale Golem, in via Pozzo Nuovo – Urbino.

ART. 8 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato ogni qualvolta ragioni di legittimità ed opportunità ne rendano necessario l'adeguamento. La Consulta Giovanile può formulare proposte di modifiche del Regolamento con proprio documento approvato a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Le proposte di modifica del Regolamento vengono sottoposte al Consiglio Comunale che, acquisito il parere della Commissione per le Politiche Giovanili – Sport, delibera circa la loro ammissibilità.